



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore) |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 3 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 26.11.2009 la ricorrente, con l'adesione dei coeredi, intimava all'intermediario di rifiutare la "*richiesta [dell'Inpdap]... di ripetizione delle somme accreditate*" sul conto della madre, deceduta il 10.4.2008, e ne chiedeva nuovamente la chiusura "*con attribuzione del saldo ai cointestati*". Già con nota del 21.7.2008, infatti, l'erede si era opposta alla richiesta di rimborso intimando alla Banca, destinataria "p. c." della comunicazione essenzialmente rivolta all'Inpdap, di non restituire le somme.

Con nota del 30.11.2009 l'intermediario replicava di non poter procedere alla chiusura del c/c della *de cuius* in quanto la richiesta dell'Inpdap si riferiva ai ratei di pensione dei mesi di aprile e maggio 2008 (per complessivi € 5.102,65), accreditati successivamente al decesso. Piuttosto, presentando il conto un saldo creditore di soli € 2.564,51, e quindi insufficiente a soddisfare la richiesta dell'ente previdenziale, la Banca invitava gli eredi a versare la differenza.



In sede di ricorso la ricorrente, per il tramite di un rappresentante volontario, ha ripercorso i fatti esposti in sede di reclamo precisando di aver dato “*tempestiva comunicazione*” del decesso della correntista alla Banca e agli enti previdenziali interessati (due oltre l’Inpdap). In particolare, l’intermediario sarebbe stato informato “*per le vie brevi*” del subentro degli eredi nella titolarità del conto corrente che, al 13.8.2009, presentava un saldo creditore di € 2.741,30.

Sulla base di quanto sin qui esposto, viene domandato all’A.B.F. di accertare l’obbligo dell’intermediario di chiudere il conto corrente in discorso e di procedere allo “*storno di tutti gli addebiti successivi alla richiesta della sua chiusura*” (peraltro di data imprecisata) con attribuzione del saldo disponibile agli eredi. E’ stato allegato, a tal fine, l’estratto conto del rapporto nominalmente rimasto intestato alla *de cuius* e relativo al periodo 1.1.2009/21.10.2009.

In sede di controdeduzioni la Banca ha ribadito quanto già dedotto nella risposta al reclamo producendo n. 2 richieste scritte del 30.6.2008 con cui l’Inpdap chiedeva la restituzione delle somme “*accreditate per pensione ... successivamente alla data di morte*” per un importo complessivo di € 5102,65.

DIRITTO

Il preliminare dovere di interpretare il bisogno di tutela dell’istante impone al Collegio di dar conto bensì dell’esito cui infine è giunto ma anche delle modalità del relativo attingimento, sicché occorre premettere che la parte istante, la quale già definisce se stessa - unitamente agli altri discendenti della *de cuius* - “*cointestari[a]*” del conto corrente pur nominalmente rimasto (come prova l’estratto di saldaconto acquisito per l’anno 2009) imputabile al soggetto defunto, qui agisce in realtà quale parte (vera e propria, nonché) attuale del rapporto bancario *sub iudice*.

Quest’ultimo, in particolare, appare essersi sviluppato *post mortem* cogli eredi senza formali soluzioni di continuità e per un tempo ormai misurabile in anni (un tempo notevole e, comunque, successivo alla data in cui la Banca è stata resa partecipe dell’avvenuto decesso della correntista, tempo certamente non ulteriore al ricevimento delle richieste dell’Ente previdenziale).

Di un rapporto rinnovatosi cogli eredi pur in assenza di apparenti soluzioni formali è prova non soltanto la incapienza del conto sopravvenuta alla morte dell’intestatario – conto sul quale, infatti, le opposte annotazioni, prima a credito e quindi a debito, dei ratei della pensione restituendi non avrebbero potuto avere effetto alcuno se non fosse intervenuta la diminuzione *medio tempore* della inerente provvista, e ciò per fatto certamente imputabile all’erede -, ma anche l’effettuazione



incontestata di operazioni (si veda il bonifico risultante per € 163,93 in favore dell'Enpam per "restituzione ratei pensione maggio – giugno" con addebito di € 2,50 quali "commissioni per disposizione bonifico") e il pacifico godimento di servizi (si veda il corrispettivo risultante di € 11,00 per "carta bancomat – commissione di servizio annua") incompatibili *ratione temporis* (2009) coll'evento (2008) altrimenti estintivo del rapporto già facente capo alla defunta.

Tanto vale a convenire che la ricorrente, quale parte del rapporto di conto corrente senz'altro munita adesso del potere di recedervi, non pretende tanto la dichiarazione dell'altrui obbligo di cessare dal contratto con la di lei ascendente (il rapporto di conto corrente, del resto, regolarmente cessa per la morte del correntista stante la natura fiduciaria del contratto e salva l'ipotesi dell'art. 1722 n. 4 c.c.); ella pretende, piuttosto, che sia dichiarata l'inopponibilità a sé dell'annotazione di debito relativa ai ratei di pensione restituendi all'Inpdap (impregiudicate le ragioni che possono farsi valere contro quest'ultimo soggetto, terzo).

Ora, la disposizione di accreditare i ratei del trattamento previdenziale in conto corrente configura il conferimento da parte del cliente di un mandato all'incasso in favore dell'intermediario, onde - da una parte - quest'ultimo rimane estraneo a qualsiasi questione relativa alla spettanza o meno del trattamento (tant'è che - specificamente per l'Inpdap - è notorio che per l'accreditamento della pensione risulta necessaria l'apposita dichiarazione del correntista di autorizzare "il prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto"), dall'altra la morte del mandante estingue il mandato stesso a norma dell'art. 1722 c.c. (cfr., specificamente per la fattispecie in questione, anche Cass. n. 5264/2000).

Sulla base di tali premesse, è senz'altro insorto, per i ratei ricevuti *post mortem* dall'intermediario, l'obbligo di quest'ultimo alla restituzione dell'indebito pagamento ricevuto (artt. 1189, 2033 c.c.); e, però, in capo all'intermediario non può non essere altresì insorto, di seguito all'annotazione della relativa partita in conto corrente, il potere di sollevare la corrispondente eccezione, la quale vale, a norma dell'art. 1827 c.c., a far sì che per la sorte dell' "atto da cui il credito deriva" la partita deve considerarsi eliminata dal conto stesso.

In definitiva, alla pretesa in ultimo azionata dalla ricorrente - e cioè di rendere a sé inopponibile la sorte dell'atto da cui il credito annotato nel conto corrente è derivato -, il Collegio non può assicurare protezione ostandovi il legittimo esercizio del suddetto potere di eccezione dell'intermediario.

Deriva da ciò che la domanda non può essere accolta.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI